



Diritto d'autore. L'Avvocato Generale Hogan si pronuncia in materia di diritti di sfruttamento degli archivi audiovisivi e di presunzione legale di consenso degli artisti interpreti o esecutori

📅 02/08/2019

📌 SOCIETÀ, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Sara Capruzzi

In data 16 maggio 2019 l'Avvocato Generale Hogan si è pronunciato nella Causa C-484/18, *Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF contro Institut national de l'audiovisuel*, sull'interpretazione degli articoli 2, lettera

b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹.

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata dalla Corte di Cassazione francese, nell'ambito di una controversia tra la *Société de perception*

¹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, *GUUE L 167 del 22.06.2001*.



et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Società per la riscossione e la distribuzione dei diritti degli artisti interpreti di musica e danza; “Spedidam”) e PG e GF, figli e aventi causa di un batterista *jazz* di fama mondiale, ZV, e, dall’altro, l’*Institut national de l’audiovisuel* (Istituto nazionale francese per l’audiovisivo; “INA”), in merito ad una richiesta di risarcimento dei danni per l’asserita lesione da parte dell’INA dei diritti degli artisti interpreti o esecutori detenuti da PG e GF.

PG e GF nel 2009 avevano scoperto che l’INA, l’ente pubblico responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale, aveva reso disponibili sul proprio sito internet, senza la loro autorizzazione, 26 videogrammi e un fonogramma riproducenti interpretazioni ed esecuzioni del loro defunto padre. Di conseguenza, essi avevano intentato un’azione fondata sull’articolo L. 212-3 del *Code de la propriété intellectuelle* (codice della proprietà intellettuale)² e chiesto il risarcimento dei danni in qualità di titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi in relazione a ciò che, a loro avviso, costituiva una comunicazione non autorizzata, da parte dell’INA, di tali prestazioni artistiche. Quest’ultima si era

opposta sostenendo che l’articolo 49, paragrafo II, della *Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication* (“legge sulla libertà di comunicazione”), le consentirebbe di sfruttare gli archivi versando agli artisti interpreti o esecutori, come corrispettivo, una remunerazione forfettaria fissata mediante accordi collettivi conclusi con i sindacati che li rappresentano³.

In data 24 gennaio 2013, il *Tribunal de grande instance de Paris* (Tribunale di primo grado di Parigi) aveva condannato l’INA al risarcimento del danno subito da PG e GF. La decisione era stata successivamente confermata anche dalla *Cour d’appel de Paris* (Corte d’appello di Parigi) sulla base del fatto che l’INA non aveva fornito alcuna prova di aver ricevuto l’autorizzazione di cui all’articolo 49, paragrafo II, della legge sulla libertà di comunicazione. A seguito di un successivo ricorso per cassazione in data 14 ottobre 2015, la *Cour de cassation* aveva annullato la sentenza della Corte d’appello di Parigi, per avere erroneamente ritenuto che l’applicazione del regime di deroga fosse subordinata alla prova dell’autorizzazione dell’artista interprete o esecutore al primo sfruttamento della prestazione artistica, ascrivendo così alla legge una condizione da essa non contemplata. A

² L’articolo L. 212-3 del codice della proprietà intellettuale al paragrafo 1 così dispone: “... *La fissazione di un’esecuzione o interpretazione, la sua riproduzione e comunicazione al pubblico, nonché qualsiasi uso separato del suono e dell’immagine dell’esecuzione o interpretazione, quando questa è stata fissata sia per il suono che per l’immagine, è soggetta all’autorizzazione scritta dell’artista interprete o esecutore...*”.

³ L’articolo 49 legge sulla libertà di comunicazione così dispone: “... *L’[INA], un ente pubblico statale a carattere industriale e commerciale, è responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale.*
(...).

L’[INA] sfrutta gli estratti degli archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva alle condizioni stabilite nel capitolato d’oneri. In quanto tale, esso gode dei diritti di sfruttamento di tali estratti a partire da un anno dalla loro prima diffusione.

L’[INA] rimane proprietario dei supporti e dei materiali tecnici e detiene i diritti di sfruttamento degli archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva (...) che le sono stati trasferiti prima della pubblicazione della legge n. 2000-719 del 1° agosto 2000 (...).

L’[INA] esercita i diritti di sfruttamento menzionati al presente paragrafo nel rispetto dei diritti morali e patrimoniali dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi al diritto d’autore e dei loro aventi causa. Tuttavia, in deroga agli articoli L. 212-3 e L. 212-4 del codice della proprietà intellettuale, le condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori degli archivi menzionati nel presente articolo e le remunerazioni alle quali detto sfruttamento dà luogo sono disciplinate da accordi conclusi tra gli artisti interpreti o esecutori stessi o le organizzazioni dei lavoratori rappresentative degli artisti interpreti o esecutori e l’[INA]. Tali accordi devono precisare, in particolare, il sistema delle remunerazioni e le modalità di versamento di tali remunerazioni...”.

seguito di tale sentenza, la *Cour d'appel de Versailles* (Corte d'appello di Versailles), su ricorso dell'INA, ha respinto le domande di risarcimento ad essa presentate.

Dopo aver esaminato il ricorso proposto dagli aventi causa contro quest'ultima sentenza, la Corte di cassazione ha

espresso dubbi sulla compatibilità della legislazione francese con il diritto dell'Unione e sull'interpretazione di varie disposizioni della Direttiva 2001/29, ritenendo in particolare che il regime speciale di cui gode l'INA non rientri in nessuna delle eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2⁴ e 3⁵ della Direttiva, previste dall'articolo 5⁶ della

⁴ L'articolo 2 della direttiva 2001/29, denominato "Diritto di riproduzione", alla lettera b) così dispone: "... Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(...);

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche...".

⁵ L'articolo 3 della Direttiva 2001/29, denominato "Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti", al paragrafo 2, lettera a), così dispone: "... Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche...".

⁶ L'articolo 5 della Direttiva 2001/29, denominato "Eccezioni e limitazioni", ai paragrafi 2-3 così dispone: "... Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:

a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso; b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;

c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;

e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;

b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;

c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;

stessa. Di conseguenza, essa ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia, in sostanza, se gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della Direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 49, paragrafo II, della legge sulla libertà di comunicazione, istituisca, a favore di un soggetto beneficiario dei diritti di sfruttamento sugli archivi audiovisivi, un regime derogatorio che prevede che tali condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori e le relative remunerazioni siano disciplinate da accordi conclusi tra gli artisti interpreti o esecutori stessi o le loro organizzazioni rappresentative e tale soggetto beneficiario, in cui si precisano, in particolare, il sistema delle remunerazioni e le modalità del loro versamento.

Nel rispondere alla questione, l'Avvocato Generale Hogan ha innanzitutto rilevato

come inizialmente l'INA, viste le difficoltà sorte nello sfruttare taluni archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva, si fosse trovata costretta ad ottenere l'autorizzazione scritta dagli artisti interpreti o esecutori o dai loro aventi causa, spesso difficili o addirittura impossibili da identificare e rintracciare. Inoltre, data l'incontestabilità del fatto che quelli addebitati all'INA nel caso di specie costituivano atti di riproduzione e di comunicazione al pubblico ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29, egli ha evidenziato come l'articolo 49, paragrafo II, della legge sulla libertà di comunicazione non rientrasse in nessuna delle eccezioni e limitazioni che gli Stati Membri hanno il diritto di introdurre ai sensi dell'articolo 5 della medesima Direttiva⁷.

-
- f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
 - g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
 - h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
 - i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
 - j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
 - k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
 - l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;
 - m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
 - n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
 - o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo...

⁷ Il considerando (32) della Direttiva 2001/29 così dispone: "... La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione..."

Sulla base della giurisprudenza *Soulier e Doke*⁸, in cui la Corte di Giustizia aveva stabilito che la tutela che l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29 conferiscono agli autori deve avere un'ampia portata, non limitandosi al godimento dei diritti da essi garantiti ma estendendosi all'esercizio dei diritti stessi⁹, e che non essendo precisato il modo in cui il previo consenso dell'autore si deve manifestare, tali norme non erano da interpretare nel senso di un consenso da esprimersi necessariamente in forma esplicita (essendone consentita anche la forma implicita¹⁰), l'Avvocato Generale ha affermato che una tale interpretazione andrebbe applicata per analogia anche agli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), della stessa Direttiva per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori.

Questa considerazione, in aggiunta alla decisione della Corte nella causa *Luksan*¹¹, lascerebbe propendere per l'applicazione di una presunzione di consenso anche rispetto ai diritti di sfruttamento di un'opera audiovisiva, quali i diritti di riproduzione e qualsiasi altro diritto di comunicazione al pubblico attraverso la messa a disposizione, soprattutto con riferimento alle riprese audiovisive risalenti nel tempo, di cui oggi potrebbe essere difficile reperire la documentazione pertinente con cui l'autore interprete o esecutore aveva autorizzato lo sfruttamento della propria opera da parte di un terzo.

Tale presunzione legislativa non può però essere così ampia da pregiudicare concretamente il carattere esclusivo del diritto dei titolari. A differenza di quanto avvenuto nella causa *Luksan*, infatti, nel

caso *Spedidam* non esistevano precedenti relazioni commerciali tra ZV e l'INA, né tanto meno risultava che l'INA avesse finanziato le riprese delle esecuzioni o interpretazioni in questione. Pertanto, la presunzione legislativa si fonderebbe semplicemente su una concezione allargata dell'interesse pubblico secondo cui era auspicabile che un patrimonio televisivo potesse comunque essere sfruttabile in circostanze in cui l'ottenimento dell'effettivo consenso degli artisti interpreti o esecutori (o dei loro eredi) sarebbe stato eccessivamente difficile o addirittura impossibile da ottenere.

Secondo l'Avvocato Generale *Hogan*, nella fattispecie, l'articolo 49 della legge sulla libertà di comunicazione sembra disporre un trasferimento a favore dell'INA dei diritti degli artisti interpreti o esecutori sulla base di un consenso implicito. Tuttavia, posto che una legislazione del genere sul diritto d'autore che si fonda su un consenso presunto non deve pregiudicare il diritto esclusivo dell'artista interprete o esecutore, salvo nella misura in cui ciò sia necessario per il raggiungimento dell'obiettivo legislativo, ciò equivarrebbe, date le circostanze, ad un'interferenza sproporzionata con la natura esclusiva dei diritti degli artisti interpreti o esecutori. Non prevedendo una licenza implicita a favore dell'INA, ma piuttosto un consenso implicito al trasferimento dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, la legislazione nazionale risulta dunque contraria al diritto dell'Unione per la sua carenza di proporzionalità.

Di conseguenza, l'Avvocato Generale *Hogan* ha espresso l'avviso che:

⁸ CGUE 16.11.2016, Causa C-301/15, *Marc Soulier, Sara Doke contro Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication*.

⁹ *Ibidem*, punti 29-31.

¹⁰ *Ibidem*, punto 35.

¹¹ CGUE 09.02.2012, Causa C-277/10, *Martin Luksan contro Petrus van der Let*. In particolare, al punto 87 la Corte ha statuito che "... il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell'opera cinematografica, dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), purché una simile presunzione non abbia carattere assoluto, tale da escludere la possibilità per il regista principale di detta opera di convenire diversamente...".

“Gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale quale quella prevista dall’articolo 49, paragrafo II, della loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (legge n. 86-1067 del 30

settembre 1986, relativa alla libertà di comunicazione), come modificata dall’articolo 44 della legge n. 2006-961 del 1° agosto 2006, ove prevede il trasferimento all’Institut national de l’audiovisuel (Istituto nazionale francese per l’audiovisivo) dei diritti degli artisti interpreti o esecutori.”.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Sara Capruzzi

ASSOCIATE

 s.capruzzi@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com